

REGIONE PIEMONTE BU40 02/10/2025

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Direzione Agricoltura e Cibo - Settore A1701B - Zona Geografica più ampia Piemonte – modifica dell'articolo "Designazione e presentazione" dei seguenti disciplinari di vini a denominazione di origine Controllata e Garantita: Asti e Canelli D.O.C.G.

Documento allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA“ASTI DOCG” Approvato DOC DM 09.07.1967 GU 199 - 09.08.1967 Approvato DOCG DM 29.11.1993 GU 287 - 07.12.1993 ...Omissis... Modificato con DM 17.02.2015 GU n.47 – 26.02.2015 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Pro- dotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “ASTI DOCG” Modifica Disciplinare approvata Assemblea Asti 11 giugno 2025
Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografica Omissis Articolo 3 Zona di produzione Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari. 2. Per le tipologie “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico, “Moscato d’Asti” e	Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografica Omissis Articolo 3 Zona di produzione Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari. 2. Per le tipologie “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico, “Moscato d’Asti” e

“Moscato d’Asti vendemmia tardiva” è consentito l’uso del termine “vigna” accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 238/2016. 3. È inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all’art. 1, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. 4. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “tenuta”, “fattoria”, “podere”, “cascina” ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 5. La denominazione di origine controllata e garantita “Asti”, per tutte le tipologie “Asti” o “Asti” Spumante, “Asti” o “Asti” Spumante metodo classico, “Moscato d’Asti”, “Moscato d’Asti” Vendemmia Tardiva, è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti all’allegato A del presente disciplinare. Tale marchio è riportato nel contrassegno previsto dalla normativa vigente. Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di designazione e presentazione dei vini, hanno inoltre facoltà di impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati. 6. Per le tipologie dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita di cui all’art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. 7. Per la tipologia “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), è consentita l’indicazione della data di “sboccatura”, purché veritiera e documentabile. 8. Per la tipologia “Asti” o “Asti spumante” prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, è possibile l’indicazione in etichetta della dicitura “metodo Martinotti”. 9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre, dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori quelli utilizzati per la denominazione. Articolo 8 Confezionamento Omissis	“Moscato d’Asti vendemmia tardiva” è consentito l’uso del termine “vigna” accompagnato dal relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 238/2016. 3. È inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita in tutte le tipologie di cui all’art. 1, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. 4. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “tenuta”, “fattoria”, “podere”, “cascina” ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. 5. La denominazione di origine controllata e garantita “Asti”, per tutte le tipologie “Asti” o “Asti” Spumante, “Asti” o “Asti” Spumante metodo classico, “Moscato d’Asti”, “Moscato d’Asti” Vendemmia Tardiva, è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti all’allegato A del presente disciplinare. Tale marchio è riportato nel contrassegno previsto dalla normativa vigente. Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di designazione e presentazione dei vini, hanno inoltre facoltà di impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati. 6. Per le tipologie dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita di cui all’art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. 7. Per la tipologia “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), è consentita l’indicazione della data di “sboccatura”, purché veritiera e documentabile. 8. Per la tipologia “Asti” o “Asti spumante” prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, è possibile l’indicazione in etichetta della dicitura “metodo Martinotti”. 9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre, dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori quelli utilizzati per la denominazione. 10. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L’indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le
--	---

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis

indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di cui all'articolo 1, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 8
Confezionamento

Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “CANELLI” Approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2824 della Commissione del 18 dicembre 2023	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “CANELLI”
Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografica Omissis Articolo 3 Zona di produzione Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione e l’imbottigliamento Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non tali da trarre in inganno il consumatore. 3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine “Canelli” è	Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografica Omissis Articolo 3 Zona di produzione Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione e l’imbottigliamento Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non tali da trarre in inganno il consumatore. 3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine “Canelli” è immediatamente

immediatamente seguita dalla menzione “denominazione di origine controllata e garantita”, o il suo acronimo DOCG, o l’espressione dell’Unione europea “denominazione d’origine protetta”. Successivamente, se del caso, figura l’indicazione del vitigno “moscato” e la menzione “riserva”. 4. L’indicazione facoltativa del vitigno Moscato deve comparire con caratteri di altezza non superiore ai 2/3 di quelli utilizzati per la denominazione “Canelli”. 5. La menzione “riserva”, qualora venga utilizzata, deve comparire con caratteri di altezza non superiore a quella dei caratteri utilizzati per la denominazione “Canelli”. 6. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 la denominazione di origine controllata e garantita, può essere accompagnata dalla menzione “vigna”, purché la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori, in altezza, al 50% del carattere usato per la denominazione. 7. Per i vini di cui all’art. 1, la menzione del colore non è consentita. 8. Per i vini di cui all’art 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. Articolo 8 Confezionamento Omissis Articolo 9 Legame con l’ambiente geografico Omissis Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo Omissis	seguita dalla menzione “denominazione di origine controllata e garantita”, o il suo acronimo DOCG, o l’espressione dell’Unione europea “denominazione d’origine protetta”. Successivamente, se del caso, figura l’indicazione del vitigno “moscato” e la menzione “riserva”. 4. L’indicazione facoltativa del vitigno Moscato deve comparire con caratteri di altezza non superiore ai 2/3 di quelli utilizzati per la denominazione “Canelli”. 5. La menzione “riserva”, qualora venga utilizzata, deve comparire con caratteri di altezza non superiore a quella dei caratteri utilizzati per la denominazione “Canelli”. 6. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 la denominazione di origine controllata e garantita, può essere accompagnata dalla menzione “vigna”, purché la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori, in altezza, al 50% del carattere usato per la denominazione. 7. Per i vini di cui all’art. 1, la menzione del colore non è consentita. 8. Per i vini di cui all’art 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. 9. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L’indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di cui all’articolo 1, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. Articolo 8 Confezionamento Omissis Articolo 9 Legame con l’ambiente geografico Omissis Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo Omissis
--	---